

N.8850 REP.

N.6740 RACC.

**DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - INTEGRAZIONE STATUTARIA
RICHIESTA DAL RUNTS ex D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di luglio.

25 luglio 2022

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2, alle ore diciassette e minuti trenta.

Avanti a me Dr. PAOLO DIVIZIA, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

è di persona comparso:

- SCARPELLINI MARIO, nato a Bergamo il 24 giugno 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Promozione Sociale:

"CONVENTO FRANCESCANO DI BACCANELLO"

con sede legale in Calusco d'Adda, Piazza San Francesco n.45, C.F.: 91052790168, iscritta nella Sezione F) di Promozione Sociale del Registro dell'Associazionismo - sezione Provincia di Bergamo, nr. progressivo di iscrizione 277, sezione A) Sociale/Civile (prevalente).

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede con il presente atto di fare constare quanto segue ed all'uopo,

mi dichiara che:

- a) con verbale del 9 marzo 2022, a mio rogito, n.8121 di mio rep., registrato a Bergamo il 31 marzo 2022, al n.14919 Serie 1T, l'ente ha deliberato l'adozione di un testo statutario in linea con i dettami del nuovo CTS (Codice del Terzo Settore), ha optato per il proprio inserimento nella Sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro unico nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) e più precisamente nella Sezione sub lett. b) ex art. 46 del d.lgs. 117/2017, ed ha altresì optato per l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- b) il verbale ed i relativi allegati sono stati inviati, nei tempi e modi di Legge, da me Notaio verbalizzante alla competente "Articolazione territoriale" di Bergamo del RUNTS;
- c) esaminata la domanda di iscrizione, con l'espresso fine di armonizzare le clausole statutarie con i più recenti orientamenti ministeriali e di prassi, il RUNTS ha osservato la necessità di modificare il tenore letterale degli artt. 19 e 20.

Tanto premesso, il legale rappresentante dell'ente:

- * investito dei poteri necessari in forza di delega assembleare espressamente contenuta nel verbale di cui in Premessa;
- * preso atto della richiesta modificativa ed integrativa avanzata dal RUNTS;

Registrato a Bergamo
in data 28/07/2022
n. 37298 - Serie 1T
Pagati Euro 245,00.=
Modello Unico

* condivisa con il Notaio verbalizzante la fondatezza giuridica della richiesta e l'opportunità del conseguenziale adeguamento statutario, oggetto di un'espressa richiesta del medesimo RUNTS territorialmente competente;

tanto premesso, detto comparente

dichiara e determina

a) di prendere atto delle richieste integrative provenienti dal RUNTS;

b) di abrogare il testo dell'art.19 e dell'art.20, e quindi, più nel dettaglio di sostituirla, in esecuzione della richiesta del RUNTS, il contenuto con la seguente formulazione:

"Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il potere di amministrazione attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza, il tutto ai sensi dell'art.26, comma settimo, del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi

membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo";

*"Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del
Consiglio Direttivo*

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;*
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;*
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, comma 2, del presente Statuto;*
- d) perdita della qualità di associato a seguito di morte e/o del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.*

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi a cura dell'assemblea (in modo tale che la nomina conservi sempre carattere assembleare). I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo deve convocare con la massima urgenza l'Assemblea al fine di indire nuove elezioni.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In mancanza di una lista di non eletti, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente a convocare l'assemblea, al fine di procedere alla nomina di cui all'art. 14 comma 1 lett.d).

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione";

c) *di confermare il testo dello Statuto, già inviato al competente RUNTS, invariato nelle sue restanti parti, con ciò ap-*

provandolo nella sua definitiva versione che ivi si allega **sotto la lettera "A";**

d) di conservare la veste di Associazione di Promozione Sociale (APS) e di confermare l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS ed in particolare di ottenere l'inserimento ai sensi dell'art. 46 primo comma lettera b) "Associazioni di promozione sociale";

e) di confermare e ribadire la volontà di addivenire al conseguimento della personalità giuridica ai sensi dell'art.22 del CTS, come già emerso nel verbale del 9 marzo 2022, in premessa citato, altresì confermando le consistenze patrimoniali emergenti dalla documentazione, che si allega al presente atto **sotto la lettera "B";**

f) di ribadire e confermare che la soglia patrimoniale vincolata ai sensi di legge, e fermi ed inderogabili i limiti, è da intendersi alla sola componente immobiliare, il tutto come meglio risultante dalla documentazione allegata al presente atto sotto la lettera "B";

h) di confermare la delega al Notaio, conferendogli ogni potere di Legge, affinché si addivenga all'acquisizione della personalità giuridica all'ente, che acquisirà dunque, al buon esito della procedura, la veste di associazione riconosciuta APS, previa verificare della sussistenza dei requisiti di Legge;

i) di provvedere all'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa determina, con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero ulteriormente richieste dalle Competenti Autorità e ad effettuare ogni deposito e comunicazione di Legge, all'uopo incaricando sin d'ora il Notaio verbalizzante a detti adempimenti (ivi compresi i rapporti con il RUNTS per la gestione di ogni integrazione documentale da quest'ultimo richiesta, ivi compreso il deposito dello Statuto testé adottato).

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico dell'Associazione.

La Parte consente il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Il Comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e trenta minuti.

Consta di due fogli, scritti in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su cinque intere facciate e sin qui della presente sesta.

F.to Scarpellini Mario

F.to Paolo Divizia L.S..

Allegato "A" al N.8850 Rep./N.6740 Racc.

STATUTO

Associazione: "Convento Franceseano di Baccanello - APS"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione - sede - durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata "Convento Franceseano di Baccanello", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Calusco d'Adda (BG). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Calusco d'Adda non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Convento Franceseano di Baccanello - APS"** oppure **"Convento Franceseano di Baccanello - Associazione di Promozione Sociale"**.

L'ente ha comunque facoltà di aggiungere nella denominazione l'indicazione "ETS" (così diventando "Convento Franceseano di Baccanello - APS - ETS" oppure "Convento Franceseano di Baccanello - Associazione di Promozione Sociale - Ente Terzo Settore").

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ovvero al completamento della procedura di iscrizione dell'ente nel medesimo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopo e oggetto

1. In considerazione del patto costitutivo, l'associazione intende perseguire le finalità della solidarietà umana operando

nel solco e con i valori dell'etica della Chiesa Cattolica Apostolica Romana; in particolare l'Associazione intende operare concretamente nell'ambito della solidarietà familiare e tra le persone, attraverso un agire che esprima condivisione e partecipazione ai bisogni di chi chiede aiuto, promuovendo esperienze di sostegno e valorizzazione della Persona in generale e della famiglia in particolare, con quello stile che è proprio di colui che vive gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi.

2. L'Associazione, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 117/2017, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e nello specifico:

lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. Le finalità di cui sopra, si estrinsecano nelle attività e nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale a favore delle persone bisognose e svantaggiate, intervenendo anche nella sfera dell'educazione e della formazione, tenendo conto dell'universalità della persona con i suoi bisogni materiali e spirituali, operando in modo esemplificativo e in modo

non esaustivo con le seguenti modalità:

1) promuovendo e gestendo esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia mediante la gestione di progetti sociali - housing sociale - per genitori separati e loro figli, per anziani soli, disabili e famiglie svantaggiate e/o soggette a sfratto, donne oggetto di violenza e minori in difficoltà con un particolare sguardo a coloro che sono vittime delle vecchie e nuove dipendenze (droghe, alcol, digitale, bullismo e cyber-bullismo, ecc. :) - attività riconducibile alle lettere C) e Q) dell'art. 5 CTS;

2) organizzare corsi di formazione, sostegno spirituale, sostegno psicologico, piccoli trasporti sociali, accompagnamento a case di cura, distribuzione di alimenti, mensa per la marginalità sociale - attività riconducibile alla lettera C) dell'art. 5 CTS;

3) collaborare e creare reti di sostegno con enti e istituzioni, preposte alla cura e allo sviluppo della persona, come i servizi sociali comunali e sovracomunali, scuole del territorio, enti di formazione professionale, parrocchie, istituti ed enti religiosi; associazioni con finalità sociali e culturali, servizi istituzionali e case di cura, purché rispettino i valori Cattolici. - attività riconducibile alle lettere C) e K) dell'art. 5 CTS;

4) salvaguardare la dignità della persona umana, promuovendo e partecipando alla dimensione comunitaria e realizzando azioni e progetti solidali finalizzati alla integrazione e coesione sociale- attività riconducibile alle lettere C) e W) dell'art. 5 CTS;

5) promuovere convegni di studio e approfondimento su tematiche sociali, culturali e religiose - attività riconducibile alla lettera D) dell'art. 5 CTS;

6) realizzare corsi di studio e formazione Cattolica e Francescana - attività riconducibile alla lettera D) dell'art. 5 CTS;

7) favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni ordine e grado, per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale, anche tramite opportune forme di convenzione - attività riconducibile alla lettera K) dell'art. 5 CTS;

8) realizzare esperienze di servizio sociale, di formazione e di animazione culturale - attività riconducibile alla lettera K) dell'art. 5 CTS;

Art.4 - Attività principali e secondarie.

1. Oltre alle attività di cui sopra, al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può altresì organizzare attività quali:

a) corsi di formazione, laboratori educativi, attività socio-occupazionali;

b) gruppi di auto-mutuo-aiuto;

- c) convegni e dibattiti;
 - d) nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti l'associazione potrà realizzare servizi e attività avvalendosi di proprie strutture o di strutture di enti terzi pubblici e privati, potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e creditizie che riterrà utili al conseguimento degli scopi sociali e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.
2. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale (ex art. 35 comma 3 d.lgs. 117/2017).
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia

interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, in particolare all'attenzione del Presidente, organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

In generale, potranno essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio e intendano collaborare al loro raggiungimento.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale di-

ritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, comma 2 del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ivi inclusi i trasferimenti a causa di morte, e non sono riva-lutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale o più in generale entro 90 giorni dal termine di versamento richiesto. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad atte-

starne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo (e in ogni caso sono vietati i rimborsi di tipo forfettario, ferme le indicazioni di cui al comma 4 dell'art. 17 del d.lgs. 117/2017).

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al

50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice - Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a tre deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore

dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. Ai fini del presente articolo, in via esemplificativa e non tassativa, alle modalità di convocazione di cui al precedente comma 4 sono equiparate le modalità "Facebook" e/o "Whatsapp" *et similia* e, più in generale, qualsiasi modalità - analogica o digitale - che dia prova dell'avvenuta ricezione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) revocare il Presidente dell'Associazione (ferma restando la competenza ex art. 19 comma 1 lett. d) in tema di nomina del Presidente);
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

j) deliberare in merito all'istituzione di uno o più comitati consultivi;

k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione (ed anche in seconda convocazione) è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede con voto palese.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e finalità del presente statuto, fondati sulla spiritualità Francescana, si stabilisce che è membro di diritto del direttivo un frate designato dall'O.F.M. Provincia S. Antonio dei Frati Minori.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica tre (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà tenersi entro ulteriori 30 giorni e concludersi con le nuove nomine.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei componenti presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

9. Ai fini del presente articolo, in via esemplificativa e non tassativa, alle modalità di convocazione di cui al precedente comma 2 sono equiparate le modalità "Facebook" e/o "Whatsapp" *et similia* e, più in generale, qualsiasi modalità - analogica o digitale - che dia prova dell'avvenuta ricezione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il potere di amministrazione attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza, il tutto ai sensi dell'art.26, comma settimo, del D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al

Consiglio Direttivo;

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, comma 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito di morte e/o del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi a cura dell'assemblea (in modo tale che la nomina conservi sempre carattere assembleare). I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo deve convocare con la massima urgenza l'Assemblea al fine di indire nuove elezioni.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In mancanza di una lista di non eletti, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente a convocare l'assemblea, al fine di procedere alla nomina di cui all'art. 14 comma 1 lett.d).

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto tra i consiglieri eletti al consiglio direttivo e nominato ex art. 19 comma 1 lett. d).

3. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione del nuovo Presidente. La nomina del nuovo Presidente coincide con la fine della carica del Presidente precedente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione

sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressamente delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente.

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, comma 2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto;

e) Morte.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli amministratori e dell'ente.

1. Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 18 del codice civile.
2. L'ente risponde per le proprie obbligazioni verso terzi nei limiti del patrimonio, subordinatamente al riconoscimento.

Art.27 - Comitato consultivo.

L'istituzione facoltativa del Comitato consultivo è deliberata dall'assemblea. Il comitato è destinato a fornire consulenza e assistenza al Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Consultivo sono scelti dall'assemblea tra i soci. Il comitato può esprimere pareri e consigliare, ma il parere non potrà essere vincolante per il Consiglio. I componenti del Comitato devono essere Soci. Il loro parere potrà essere richiesto e ottenuto sotto qualsiasi forma (scritta o verbale). Gli stessi non hanno responsabilità circa eventuali decisioni prese, a seguito di loro espressione, dal C.D. Ogni componente del Comitato consultivo può dimettersi dal Comitato stesso tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carica che provvede a darne comunicazione a tutti i Soci. I membri del Comitato Consultivo possono contemporaneamente far parte del Consiglio Direttivo.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perse-

guimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione minima iniziale di euro 15.000 (quindicimila), nonché dagli incrementi derivanti principalmente da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

3. Qualora il patrimonio dell'Associazione risultasse diminuito di oltre 1/3 (un terzo) dell'importo minimo stabilito dalla legge, il Consiglio Direttivo deve provvedere senza indugio alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure delibe-

rare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

4. Sussistendo le condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti, in quanto compatibili, degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Art.31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvi i casi eccezionali per cui detto termine si eleva a 180 (centottanta) giorni.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali di cui al presente statuto.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il quorum rafforzato di cui all'art. 15 comma 3 del presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (che dovrà avvenire - con preferenza e nel rispetto delle norme di Legge pro tempore vigenti - in favore dell'Associazione Ordine Franciscano Secolare di Lombardia), il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

3. La devoluzione del patrimonio, ove possibile, dovrà avvenire - con preferenza e nel rispetto delle norme di Legge pro tempore vigenti - in favore dell'Associazione Ordine Franciscano Secolare di Lombardia.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Scarpellini Mario

F.to Paolo Divizia L.S.

Perizia di Stima del patrimonio dell'Associazione:

“ASSOCIAZIONE CONVENTO FRANCESCANO DI BACCANELLO A.P.S.”

con sede in Calusco d'Adda (BG) – Piazza San Francesco d'Assisi 45

Il sottoscritto Rag. Filippo Basili, residente in Merate (LC) – Via Laghetto n. 34 – codice fiscale BSLFPP69C07F133C, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Lecco al N. 235 della sezione A e al Registro dei Revisori legali al progressivo 90375,

PREMESSO

che l'Associazione Convento Francescano di Baccanello A.P.S. con sede in Calusco d'Adda (BG) – Piazza San Francesco d'Assisi 45, codice fiscale 91052790168, iscritta nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale - APS della Provincia di Bergamo al n. 277, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Mario Scarpellini nato a Bergamo il 24 giugno 1951, residente in Ponte San Pietro (BG), Via Mapelli n. 38, mi ha affidato l'incarico di procedere alla stima del patrimonio sociale dell'Associazione stessa, al fine della richiesta di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS e dell'acquisizione della personalità giuridica ex art. 22 D.lgs. 117/2017 ed art. 16 D.M. 15 settembre 2020.

In esecuzione dell'incarico ricevuto, ho ritenuto opportuno di prendere in esame i vari componenti del patrimonio sociale alla data del 31 dicembre 2021. Pertanto mi sono recato presso la sede al fine di rilevare ed analizzare gli elementi attivi e passivi che costituiscono il patrimonio sociale.

A tale scopo è stata presa in esame il Registro Cronologico delle Entrate e delle Uscite, nonché il Bilancio Sociale con i relativi allegati e tutta la documentazione contabile richiesta e messa a disposizione dalla Associazione.

Le operazioni peritali sono state eseguite alla presenza e con la collaborazione del Presidente Sig. Mario Scarpellini. Si è quindi proceduto ad assumere tutte le informazioni e le notizie necessarie e ad effettuare le ispezioni presso l'ex Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato e presso il Catasto per quanto concerne l'immobile compreso nell'attivo.

Al termine dell'esame e dell'elaborazione degli elementi raccolti, seguendo le procedure sopra esposte, il sottoscritto espone la seguente

basili filippo



PERIZIA DI STIMA

NOTIZIE GENERALI SULLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione veniva costituita in data 11 ottobre 2017, con atto registrato presso l'Ufficio del Registro di Merate in data 18 ottobre 2017 al n. 1118 serie 3 con le seguenti finalità:

“L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro in particolare:

- Perseguire finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

In considerazione del patto costitutivo, perseguire le finalità della solidarietà umana operando nel solco e con i valori dell'etica della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

- Operare concretamente nell'ambito della solidarietà familiare e tra le persone, attraverso un agire che esprima condivisione e partecipazione ai bisogni di chi chiede aiuto, promuovendo esperienze di sostegno e valorizzazione dell'uomo in generale e della famiglia in particolare, con quello stile che è proprio di colui che vive gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi.

- Le finalità di cui sopra, si estrinsecano nelle attività e nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale a favore delle persone bisognose e svantaggiate, intervenendo anche nella sfera dell'educazione e della formazione, tenendo conto dell'universalità della persona con i suoi bisogni materiali e spirituali, operando in modo esemplificativo e non esaustivo con le seguenti modalità: Promuovendo e gestendo esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia, mediante la gestione di progetti sociali – housing sociale -, per genitori separati e loro figli, per anziani soli, disabili e famiglie svantaggiate e/o soggette a sfratto, donne oggetto di violenza e minori in difficoltà con un particolare sguardo a coloro che sono vittime delle vecchie e nuove dipendenze (droghe, alcol, digitale, bullismo e cyber-bullismo, ecc.).

- Organizzare corsi di formazione, sostegno spirituale, sostegno psicologico, piccoli trasporti sociali, accompagnamento a case di cura, distribuzione di alimenti, mensa per la marginalità sociale.

- Collaborare e creare reti di sostegno con enti e istituzioni preposte alla cura e allo sviluppo della persona, come i servizi sociali comunali e sovra comunali, scuole del territorio, enti di formazione professionale, parrocchie, istituti ed enti religiosi, associazioni con finalità sociali e culturali, servizi istituzionali e case di cura, purché promuovano i valori Cattolici della gratuità, reciprocità, solidarietà e condivisione.

- Salvaguardare la dignità della persona umana, promuovendo e partecipando alla dimensione comunitaria e realizzando azioni e progetti sociali finalizzati alla integrazione e coesione sociale. Promuovere convegni di studio e approfondimento su tematiche sociali, culturali e religiose.

Realizzare corsi di studio e formazione Cattolica e Francescana.

- Favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni ordine e grado, per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale, anche tramite opportune forme di convenzione.

- Realizzare esperienze di servizio sociale, di formazione e di animazione culturale.”

L'Associazione risulta iscritta alla Sezione f) di promozione sociale del Registro dell'Associazionismo Sezione Provincia di Bergamo di cui alla Legge Regionale n. 1/2008 Capo III, con determinazione n. 813 Reg, Determinazioni del 02/05/2019.

SCRITTURE E LIBRI CONTABILI

L'Associazione è in possesso di tutti i libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali che risultano essere regolarmente tenuti e aggiornati.

Ai fini della rilevazione degli elementi attivi e passivi per la redazione della presente perizia si è prestata particolare attenzione ai seguenti libri e scritture

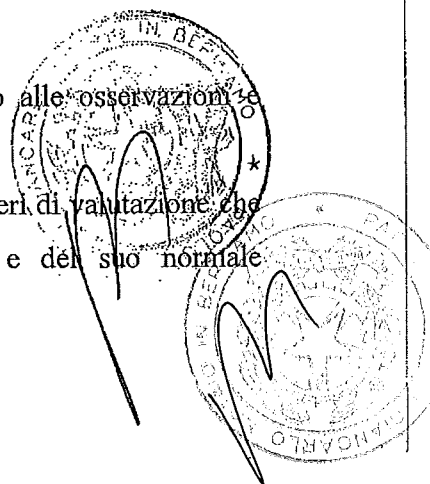
- Registro cronologico delle Entrate e delle Uscite, aggiornato alla data del 31/12/2021;
- Schede contabili, aggiornate alla data del 31/12/2021;
- Documentazione contabile quali estratti conto, contabili bancarie, ricevute e fatture.

CRITERI DI VALUTAZIONE

L'analisi delle singole voci rilevate dalle scritture contabili ha dato luogo alle osservazioni e valutazioni qui di seguito esposte.

La stima del patrimonio della società è stata effettuata in base ai seguenti criteri di valutazione che tengano conto della specifica attività svolta dalla Associazione stessa e del suo normale

Scorlato



funzionamento. L'adozione di tali criteri è stata ispirata dal principio della "prudenzialità delle valutazioni", al fine di ottenere la migliore garanzia per i terzi.

SITUAZIONE CONTABILE

Il Bilancio Sociale al 31/12/2021 presenta la seguente situazione:

Sintesi operazioni e saldi 2021		
	USCITE	ENTRATE
Movimenti dare e avere papà ospiti		
Ricovero ospedale	50,00	
Per alimentari	1.014,00	
Totale Bacis Daniel	1.064,00	4.525,00
Annibale		450,00
Riccobono Antonio	1.800,00	
Cristoforo		1.400,00
Enea Ravasio	82,33	1.050,00
Ficuciello Gaetano		970,00
Palermo Filippo		679,58
Gabriele Samedica		1.050,00
Koval V'Yacheslav	300,00	
Lino Inzoli		200,00
Pellegrino Giuseppe	220,00	
Richard		150,00
Roberto Rimedio	202,00	200,00
Davide Corti		2.400,00
Totale :	4.732,33	13.074,58
Spese di gestione		
Utenze	4.199,14	
Strumentali	550,00	
Manutenzione	2.751,51	
Totale	5.500,65	
Offerte per attività svolte		
Offerta Frati	1.150,00	
Ospitalità Battesimo		500,00
Ospitalità Comunione		230,00
Ospitalità Cresima		90,00
Compleanni		445,00
Coop. Aeris	1.456,00	

Offerte Ofs	860,00	
Lions Club Bergamo	1.500,00	
Ofs Lombardia	1.600,00	
Operazione Pane	10.000,00	
Offerta Templari	150,00	
Offerte Festa Perdono di Assisi	970,00	
Ospitalità Cem	200,00	
Ospitalità PHB Polisportiva	120,00	
Ospitalità Associazione Archè	750,00	
Pranzo soci	90,00	
Offerte Rassegna Teatrale "Ri-uscimmo a riveder le stelle"	2.236,76	
Offerta da Cenacolo Spirituale Lerici	99,00	
Offerte Castagnata	798,00	
Donazione da Apostoli della Pace	2.000,00	
Varie	593,00	
Totale	1.606,00	23.231,76
Auto	3.507,35	
Casa Mazzoleni	790,01	
Quote Sociali		430,00
Banca	226,60	
Totale Uscite 2021	19.362,94	
Totale entrate 2021		36.736,34
Saldo esercizio 2021		17.373,40
Situazione contabile al 31/12/2021		
Saldo C/C al 01/01/2021 derivante dall'esercizio 2020		40.717,04 €
Totale entrate 2021		36.736,40 €
Totale uscite 2021	19.362,94 €	
Totali	19.362,94 €	77.453,44 €
Totale a pareggio		58.090,50 €
Saldo C/C al 31/12/2021 derivante dall'esercizio 2021		53.048,88 €
Saldo di cassa al 31/12/2021 derivante dall'es. 2021		5.041,62 €

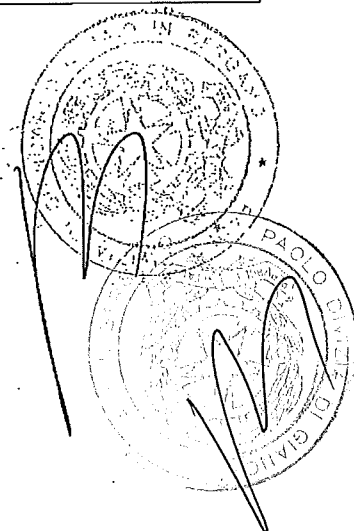
DEBITI/CREDITI

L'Associazione non presenta situazioni debitorie e creditorie.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

L'Associazione risulta proprietaria di un immobile come segue:

Forli' Fga



In Comune di Sant'Omobono Terme sezione di Sant'Omobono Imagna, in località Mazzoleni, via Brigata Lupi di Toscana n. 2, nello stabile denominato "Cà del Foia":

appartamento di circa 50 metri quadri, al primo piano composto da due locali più servizi e balcone, con annesso ripostiglio al piano secondo sotto il livello stradale, ed in catasto fabbricati del Comune di Sant'Omobono Terme, sezione di Sant'Omobono Imagna identificato al foglio 3, mappale 322, subalterno 707, via Brigata Lupi Di Toscana n. 2, piano 1-S2, categoria A/3, classe 1, vani 4,5, rendita catastale Euro 199,87.

Tale immobile è stato ricevuto in seguito ad atto di donazione a rogito Notaio Lilia Rotoli in Melegnano in data 17 febbraio 2020 al n. 24174 di Rep. e al n. 4494 di Raccolta.

E' compresa nell'immobile la proporzionale quota di comproprietà indivisa pari a 132,869/1000 (centotrentadue virgola ottocentosessantanove millesimi) sulle parti comuni dell'intero stabile condominiale quali il locale lavatoio ed il portico al piano primo sotto il livello stradale, i vani di disimpegno ai ripostigli al piano secondo sotto il livello stradale, il vano scala (porzioni catastalmente rappresentate nella succitata planimetria), nonché su tutte quelle altre parti ritenute comuni a norma degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.

L'immobile risulta libero da oneri reali trascrizioni pregiudizievoli, privilegi ed ipoteche.

Il fabbricato di cui fa parte quanto in oggetto è stato edificato in forza di licenza di costruzione rilasciata dal Comune di S. Omobono Imagna in data 12 giugno 1976 n. 573 Registro Costruzioni e n. 1690/75 di protocollo, che per lo stesso è stata rilasciata dal medesimo Comune Autorizzazione di abitabilità in data 14 giugno 1978 n. 832/1977.

Il valore alla data della donazione era pari ad Euro 26.400,00.

L'immobile è in condizioni di normale stato conservativo.

Prendendo a riferimento i valori medi di mercato pubblicati sulla banca dati delle quotazioni immobiliari dall'Agenzia delle Entrate (Valori OMI) e dalle quotazioni di immobili della stessa natura e posizione attualmente sul mercato immobiliare locale il valore dell'immobile può essere così determinato:

$Mq\ 50 \times Euro\ 740,00 = \text{Euro } 37.000,00$

Don. e. f. l. p.

CONCLUSIONI

Il patrimonio dell'Associazione Convento Franciscano di Baccanello A.P.S. con sede in Calusco d'Adda (BG) – Piazza San Francesco d'Assisi 45, codice fiscale 91052790168, alla data del 31 dicembre 2021, può essere prudenzialmente stimato in misura non inferiore ad Euro **90.048,88** (novantamilaquarantotto/88) costituito dalla sommatoria del saldo di conto corrente per Euro **53.048,88** e dal valore dell'immobile per Euro **37.000,00**

Merate, lì 7 marzo 2022

IL PERITO INCARICATO

(Rag. Filippo Basili)



N. 8120 REPERTORIO

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

(Art.1 n.4 del R.D.L. 14 Luglio 1937 n.1666)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di marzo.

9 marzo 2022

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2.

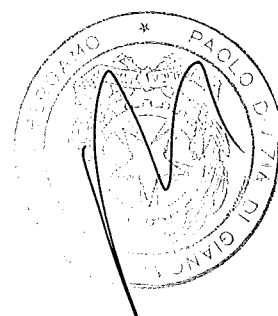
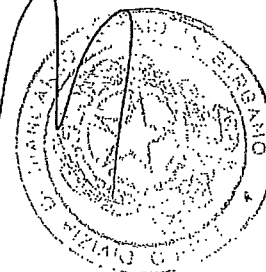
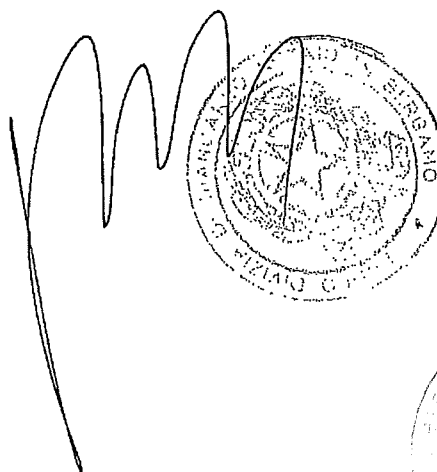
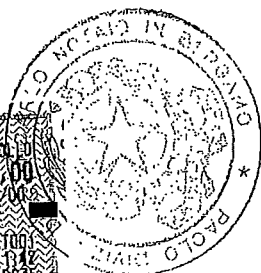
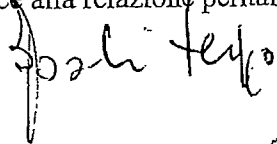
Avanti a me Dr. PAOLO DIVIZIA, Notaio di Bergamo, iscritto all'omonimo Collegio Notarile,
è di persona comparso:

- Basili Filippo nato a Merate il 7 marzo 1969, residente in Merate, Via Laghetto n. 34 iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Lecco al N. 235 della sezione A e al Registro dei Revisori legali al progressivo 90375, della cui identità personale sono certo, il quale mi ha presentato la relazione peritale che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco a sensi di Legge il Comparente il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Richiesto, io Notaio ho ricevuto la presente dichiarazione che ho letto al Comparente che la approva e con me la sottoscrive.

Quest'atto, a mia cura e direzione, è stato dattiloscritto ai sensi di Legge da persona di mia fiducia in calce alla relazione peritale.



Copia conforme all'originale dell'allegato "C" all'atto in data 9 marzo 2022 a mio rogito, n.8121 di mio Rep., registrato a Bergamo in data 31 marzo 2022 al n.14919, Serie 1T.

Bergamo lì, 25 luglio 2022.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is from the 'Polo Divisione di Bergamo' (Bergamo Police Division) and features a star in the center. The signature is composed of several large, sweeping loops and curves, partially obscuring the stamp.